



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4231/2022
tra

Parte_1

PARTE ATTRICE

e

Controparte_1

PARTE CONVENUTA

Oggi **19 febbraio 2025** innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:

Per *Parte_1*, l'avv.to [REDACTED]

Per *Controparte_1* l'avv.to [REDACTED] anche in sostituzione [REDACTED]

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. [REDACTED] si riporta ai verbali di causa ed alle memorie conclusive, insiste nel rilevare il difetto di legittimazione della società *CP_1*.

L'avv. [REDACTED] si riporta integralmente agli atti di causa ed a tutti i precedenti verbali rilevando che è stata data prova della legittimazione di parte opposta, contesta infine l'eccezione sulla mancanza della procura speciale nell'ambito del procedimento mediazione, rilevando che durante tutta la procedura

della mediazione tale eccezione non è mai stata sollevata con conseguente decadenza da ogni tipo di eccezione.

L'avv. [REDACTED] si riporta sul punto a quanto già dedotto e contestato in atti.

Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice

dott. Vincenza Ruggiero



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4231/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. **[REDACTED]**

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**
(**C.F._2**) e avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato presso il difensore

PARTE CONVENUTA

Conclusioni:

parte opponente ha così concluso: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, ragione ed eccezione, per le ragioni sopra esposte: 1) dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico N. 4761/2021, emesso dal Tribunale di Firenze il 14.11.2021 e depositato in cancelleria il 15.11.2021, poiché notificato oltre il termine perentorio di 60 gg dalla pubblicazione; 2) revocare per le ragioni in narrativa il decreto ingiuntivo opposto 4761/2021 dichiarando l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Siena o in applicazione del Forum contractus del Tribunale di Crotone; 3) accertare e dichiarare il difetto di titolarità/legittimazione della Società **Parte_2** 4) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 5 co. 1 bis D. lgs. n. 28/2010 revocando per l'effetto, il decreto ingiuntivo*

opposto; 5) accertare e dichiarare, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. nonché delle condizioni di cui ex art. 50 e 58 del TUB. Con il favore delle spese e compensi professionali da liquidare in favore dell'Avv. [redacted] procuratrice antistataria, come da nota allegata”.

Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: -in via preliminare Accordare la conferma della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo; -nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto; nel merito in via graduata Accertare e dichiarare che Controparte_1 è creditrice nei confronti di Parte_1, per l'importo di 8.047,48, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia; in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui vengano accolte le eccezioni preliminari, atteso che l'importo del ricorso per decreto di ingiunzione così come indicato da estratto conto allegato è pari ad € 8.047,48 accertare che il sig. Parte_1, è debitore nei confronti della CP_1 della predetta somma o di quella minor somma ritenuta di giustizia; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.

Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Giova tuttavia evidenziare che con provvedimento del 16.07.2024 questo Giudice rilevava che con decreto presidenziale n. 116/2024, il ruolo della Dott.ssa Parte_3 le era stato assegnato a far data dal 21.06.2024 e dunque rimetteva la causa sul ruolo affinché le parti precisassero le conclusioni innanzi a sé.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.

Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.

Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11

Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).

Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.

Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “*l’architrave*” dell’intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.

Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l’infondatezza dell’opposizione.

In data 15/11/2011 il Pt_1 sottoscriveva con la Controparte_2 - - poi incorporata nella [...] Controparte_3 - il contratto n. 4239488 (all. 2) avente ad oggetto un finanziamento per un ammontare complessivo di euro 10.000,00 da estinguersi mediante corresponsione di n. 72 ratei mensili di euro 189,64 ciascuno. Il credito - in origine facente capo a Controparte_3 in virtù di fusione per incorporazione del 27/03/2015 - era stato oggetto di un’operazione di cessione in blocco in favore della società Controparte_1. Quest’ultima sosteneva di aver maturato alla data del 22.06.2015 un credito pari ad € 8.047,48, risultante dalla somma inizialmente vantata di € 9.247,48 detratti dei versamenti successivi pari ad 1.200,00. Risultando il signor Pt_1 inadempiente, la società esperiva ricorso presso il Tribunale di Firenze che - in data 17/11/2021 - emetteva il decreto ingiuntivo n. 4761/2021 poi munito di formula esecutiva in data 17/11/2021 e per mezzo del quale si intimava al sig. Parte_1 il pagamento in favore della CP_1 della somma complessiva di euro 8.047,48 oltre interessi come da domanda, nonché euro 145,50 per spese ed Euro 540,00 per compensi

professionali, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge. Il suddetto decreto veniva notificato - unitamente all'atto di precetto - una prima volta in data 28/12/2021 e dunque, entro il termine di legge. In seguito, venuti a conoscenza dell'esito negativo della notifica - risultando il destinatario irreperibile al suo stesso indirizzo - in data 27/02/2022 si provvedeva nuovamente alla notifica dell'atto all'indirizzo indicato nell'atto di citazione. Contro il decreto ingiuntivo - in data 7.4.2022 - proponeva opposizione il Parte_1. In data 9.5.22 si costituiva la Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché impugnando e contestando integralmente quanto dedotto da parte avversa.

Preliminarmente con riguardo alle eccezioni di diritto sollevate da parte opponente va rilevato quanto segue.

Circa la eccepta nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *“In caso di notifica di un atto processuale non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali della quali sia data una prova rigorosa”* (Cass. ordinanza n. 28388 del 2017). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - depositato in data 15/11/2021 e munito di formula esecutiva in data 17/11/2021 - veniva notificato unitamente all'atto di precetto una prima volta in data 28/12/2021, dunque entro il termine di legge, presso l'ultimo indirizzo conosciuto del debitore. Venuti poi a conoscenza dell'esito negativo del suddetto processo notificatorio - essendo risultato il destinatario irreperibile - in data 27.2.22 si provvedeva ad un'ulteriore notifica andata a buon fine. Sul punto è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale il procedimento notificatorio va considerato nella sua interezza. Se dunque - come nel caso di specie - ad un primo tentativo di notifica - avente esito negativo - ne sia seguito e in termini ragionevoli, un altro andato a buon fine, l'intero procedimento notificatorio risulterà sanato per raggiungimento dello scopo.

Per quanto concerne poi la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze eccepta da parte opponente, va rilevato che ai sensi dell'art. 18 c.p.c.: *“Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”*. Pertanto, essendo il Pt_1 persona fisica residente in Campi Bisenzio e attore in senso solo formale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta essere competente il Tribunale di Firenze. Circa infatti il ruolo assunto dalle parti

nell'ambito del giudizio monitorio la giurisprudenza ha precisato che: *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria”* (Tribunale Roma, sez. XVII, 07 agosto 2018, n.16333).

Per quanto attiene al difetto di titolarità del rapporto giuridico azionato parte opponente sostiene che la società cessionaria sarebbe priva di legittimazione attiva per non avere la stessa adeguatamente provato che il credito fosse stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. posta in essere in suo favore da parte dell'originario creditore. Tuttavia sul punto va evidenziato che parte opposta ha prodotto in atti l'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza; *“in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (...)”* (Cass. n. 29872 del 2022). Risulta così assolto anche l'onere di comunicazione, infatti, a tal proposito va detto che l'art. 58 T.U.B. costituisce una norma speciale e di favore per il cessionario dei crediti in blocco che consente all'acquirente degli stessi di evitare la comunicazione personale ai singoli debitori prevista ex art. 1264 c.c. quale forma ordinaria di comunicazione. Ciò posto questo giudice non ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente.

Riguardo alla correttezza della procedura di mediazione il Pt_1 ha contestato che agli incontri del 25 ottobre e del 25 novembre presenziava solo lui personalmente mentre la società CP_1 - e per essa la procuratrice Controparte_4 - partecipava per il tramite dell'Avv. [redacted] avente delega solo generica del 30.09.2022 rilasciatagli dal Direttore Generale di Controparte_5 Persona_1 per la sostituzione a tutti gli incontri tenuti presso l'organismo di mediazione ADR intesa unitamente all'istanza di avvio della mediazione. Sul punto parte opponente afferma il difetto di poteri speciali per conciliare il capo allo stesso.

Invero, in giurisprudenza è stato ribadito che: *“in materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all’avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte. Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”)”*.

Nel caso di specie, risulta dal verbale di mediazione prodotto in atti che parte opponente allegava apposta *“procura speciale”* rilasciata dal direttore generale e legale rappresentante p.t. di [...] [...]

Controparte_6 agente nel presente giudizio quale mandataria di Controparte_1 in favore dell’avv. [...] per il procedimento di mediazione promosso nell’ambito del presente contenzioso tra Controparte_1 ed il sig. Pt_1 innanzi all’organismo di mediazione [...] Dal verbale di mediazione prodotto emerge che né la parte opponente né il mediatore stesso davano atto dell’assenza di una procura speciale e, dunque, della mancanza dei presupposti per dare inizio alla procedura di mediazione ma al contrario venivano intraprese ampie discussioni e venivano espletati vari incontri all’esito dei quali non risultava possibile giungere ad un accordo.

Alla luce di quanto detto questo Giudice non ritiene accoglibile l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato o irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio dal momento che quanto contestato dalla parte opponente non risulta provato ma al contrario risulta smentito dalla documentazione in atti. Parte opponente ha prodotto la scansione di una e-mail alla quale risulta allegato un documento pdf denominato *“procura”* ma non risulta prodotto il detto documento, con conseguente impossibilità per il giudice di eventualmente valutare la correttezza della detta procura che tuttavia risulta emergere dal verbale di mediazione mai impugnato dalla parte opponente ma anzi sottoscritto dallo stesso, e dalla documentazione di parte opposta (doc. 3) dalla quale si evince che l’avv. [...] era autorizzato a compiere *“tutte”* le attività relative alla procedura di mediazione e dunque anche le attività di discussione e conciliazione.

Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria e alla validità dell’estratto conto prodotto in atti è da osservarsi che parte opposta allegava al ricorso per ingiunzione un analitico estratto conto contenente le indicazioni necessarie all’individuazione del credito nonché la dettagliata esposizione delle voci quali: il numero di rapporto, il riepilogo dei pagamenti e degli insoluti oltre che delle spese e degli interessi. A ciò si aggiunga che parte opponente con la memoria numero uno depositava anche l’estratto autentico

delle scritture contabili. Nel caso di specie veniva azionato un credito derivante da un contratto di finanziamento quale posta monetaria corrisposta a titolo di mutuo in un'unica soluzione con contestuale sorgere di un obbligo di restituzione e non un saldo di conto corrente integrato da annotazioni e rimesse reciproche considerate inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Sul punto - in merito all'onere della prova nel contratto di finanziamento - la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“il credito risulta provato dalla produzione del contratto di finanziamento (...) e ciò tenuto anche conto che nel caso in esame si tratta di un contratto di finanziamento, e non già di un contratto di conto corrente, pertanto si applicano i principi generali in forza dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (Cass. Sez. Un. 13533/2001). Ciò a differenza di quanto sostenuto in tema di prova nel contratto di conto corrente bancario: *“nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso”* (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18). Dunque, alla luce di quanto detto questo Giudice ritiene del tutto priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte opposta in merito alla irrilevanza ai fini probatori dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B..

Per completezza va rilevato che risultano pacifici sia la sottoscrizione del contratto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente ricezione della somma ivi richiesta, sia l'inadempimento della stessa parte opponente rispetto al pagamento delle rate. La Corte di Cassazione circa il principio di non contestazione - previsto ex art. 115 c.p.c. ha enunciato il seguente principio: *“alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il*

cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione; ne discende che l'enunciazione delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. da Cass. Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023). La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, come nella specie, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di prestazioni professionali, il cliente abbia radicalmente opposto che nessun corrispettivo fosse stato pattuito e che le prestazioni "negligentemente rese dall'attore" attenessero alla competenza dei commercialisti e non dei consulenti del lavoro (cfr. Cass. Sez. 3, 24/11/2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19/08/2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25/05/2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 03/05/2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14/03/2006, n. 5488).

Ebbene nel caso di specie tali circostanze sono da considerarsi pacifiche posto che - trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui l'opponente ricopre la veste di sostanziale di convenuto - spettava a quest'ultimo l'onere di contestare specificatamente e nella prima difesa utile i fatti addotti a sostegno della domanda monitoria cosa che non avveniva nel caso in questione. A ciò s'aggiunga che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 13533/2001 hanno definitivamente chiarito che: *"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"*. Ebbene, anche in forza di dette premesse, risulta chiaro come parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione documentale offerta in comunicazione nella fase monitoria e da cui si evince l'inadempimento del Pt_I. La Società, infatti, forniva prova documentale depositando: il contratto tra la [REDACTED] S.p.A. e l'opponente sottoscritto in data 15/11/2011 (doc 3), l'accettazione della richiesta di finanziamento debitamente sottoscritta (doc 4); l'estratto conto sottoscritto da un responsabile dell'istituto bancario, recante la prescritta certificazione di conformità tra le scritture indicate e quelle contabili (doc 5).

Conclusivamente il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.

Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con una riduzione del 60% sulla fase istruttoria tenuto conto che sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc ma non è stata svolta alcuna attività istruttoria, in causa di natura prettamente documentale.

PQM

Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

-rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4761/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;

- condanna *Parte 1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte 1* che liquida in Euro 4.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,31 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.

Firenze, 19 febbraio 2025

Il Giudice

dott.ssa Vincenza Ruggiero